

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI RISTORAZIONE E BAR NEI LOCALI UBICATI IN VIA INNAMORATI N. 4 - PERUGIA (BAR DELLO STUDENTE) - CIG 6705897942

PREMESSO

- **che** con determina a contrarre n. NN del GG.MM.AAA veniva indetta la gara per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per una durata di anni 6 (sei);
- **che** il capitolato speciale d'oneri è stato approvato con decreto n. NN del GG.MM.AAAA;
- **che** a seguito della procedura di gara il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato all'operatore [OPERATORE], come risulta dal verbale redatto in data GG.MM.AAAA dalla Commissione di gara;
- **che** con determinazione dirigenziale n. NN del GG.MM.AAAA il servizio è stato definitivamente aggiudicato all'operatore [OPERATORE], con sede [INDIRIZZO], P.IVA n. [NNNNNN];
- **che** a seguito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale, dichiarati in sede di gara, si è pervenuti all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta determina dirigenziale n. NN del GG.MM.AAAA ed è scaduto il termine sospensivo alla stipula del presente contratto derivante dall'applicazione della clausola *stand still [35 gg dall'aggiudicazione definitiva cc]*

TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno GG.MM.AAAA in Perugia, presso la sede dell'Agenzia, sita al n. 14 di Via Benedetta, Perugia

DA UNA PARTE:

L' Agenzia per il Diritto allo studio Universitario con sede in Via Benedetta n. 14 – 06123 Perugia, (di seguito indicata anche **Agenzia**), rappresentata da [NOME E COGNOME] nato a [LUOGO] il [GG.MM.AAAA], nella qualità di Dirigente del Servizio [NOMESERVIZIO], e per la carica domiciliata in via Benedetta n. 14 – 06123 Perugia

E DALL'ALTRA

La [OPERATORE], con sede legale in [INDIRIZZO], (di seguito indicata anche **Concessionario**), rappresentata dalla [NOME E COGNOME], [DATI ANAGRAFICI E RESIDENZA], in qualità di [CARICA]

LE SUDETTE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO

SEGUE:

Articolo 1 - LE PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono inoltre parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d'appalto, il Disciplinare di gara e l'offerta di gara, debitamente sottoscritti in fase di offerta e conservati agli atti dell'Agenzia. In caso di contrasto fra le clausole raccolte nei suddetti documenti, prevarranno le clausole previste nel presente contratto.

Articolo 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La concessione ha per oggetto la gestione dei servizi ristorazione e bar presso i locali ubicati in Via Innamorati n. 4 – Perugia, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'oneri e nell'offerta di gara.

Articolo 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà un durata complessiva di anni 6 (sei) a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente contratto. Al termine della concessione è prevista la facoltà di richiedere al concessionario una proroga tecnica della gestione, nella misura strettamente necessaria e comunque della durata massima di mesi 6 (sei), nelle more dello svolgimento della ordinaria procedura di scelta indetta per l'individuazione del nuovo del contraente.

Articolo 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà garantire esclusivamente a beneficio dei destinatari del servizio:

- il servizio ristorazione (preparazione e distribuzione di pasti) a pranzo (a scelta del Concessionario eventualmente anche a cena);
- il servizio bar (preparazione e distribuzione di prodotti da bar/caffetteria e paninaria

Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisto delle derrate alimentari scegliendo i fornitori che dovranno essere selezionati e costantemente monitorati in base a rigidi e severi criteri qualitativi. I prodotti utilizzati dovranno essere esclusivamente di prima qualità ed in tutto rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia..

I prodotti dolci e salati, relativi a pasticceria e paninaria, dovranno essere sempre freschi di giornata; non dovranno essere né surgelati, né congelati e dovrà essere indicata sempre la provenienza e gli estremi della ditta da cui il Concessionario si rifornisce.

Articolo 5 - CORRISPETTIVO

La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell'ADISU di un canone di concessione annuo costituito da:

- una quota fissa, (offerta economica), di € XX.XXX,00+IVA come importo annuo da corrispondere all'ADISU a titolo di canone concessorio per l'utilizzo della struttura;
- una quota variabile aggiuntiva pari ad una percentuale del 5% (cinque per cento) da applicare alla parte dei ricavi annui complessivi, eccedenti il valore annuo stimato della concessione indicato all'Art 5 "*Valore stimato della concessione*" del Capitolato, derivanti dall'utilizzo della struttura;

L'importo di € XX.XXX,00 offerto a titolo di canone concessorio annuo (quota fissa), sarà soggetto ad adeguamento ai sensi dell'articolo 175 del D. Lgs. n. 50/2016 nella misura del 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto:

- per la quota fissa: in rate trimestrali da versare anticipatamente entro il 10 del mese del trimestre di interesse.
- per la quota variabile aggiuntiva: da versare entro il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 6 - ORARI DI APERTURA

Il Concessionario si impegna ad erogare il servizio in base ai seguenti orari minimi di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Articolo 7 - CONDIZIONI DI VENDITA

Il Concessionario dovrà esporre nei locali adibiti al servizio, permanentemente e in modo ben visibile, l'orario di apertura e chiusura

dell'esercizio, i prezzi dei prodotti e le tariffe delle prestazioni. Il Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalla vigente normativa utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge. L'Agenzia si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano effettivamente al servizio reso. L'Agenzia si riserva il diritto di richiedere al Concessionario l'adozione di adeguate procedure di contabilizzazione informatica o altro che permettano il controllo sistematico delle ricevute/corrispettivi.

Articolo 8 - REVISIONE DEI PREZZI

Il Concessionario non potrà applicare prezzi più alti di quelli indicati nell'elenco dell'art.8 del Capitolato. Tali prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Il Concessionario potrà apportare una revisione in aumento dei prezzi solo se autorizzata formalmente dall'Agenzia con Decreto dell'Amministratore Unico.

Articolo 9 - SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITÀ

Tutti gli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari all'interno ed all'esterno dei locali adibiti a mensa rimangono di disponibilità dell'ADISU la quale potrà insindacabilmente decidere di utilizzarli a scopo pubblicitario senza per questo dover riconoscere compensi di qualunque natura al Concessionario.

Il Concessionario non potrà in autonomia utilizzare o concedere a terzi spazi a uso pubblicitario. Il Concessionario deve essere preventivamente autorizzato dall'ADISU per:

- utilizzare gli spazi pubblicitari per pubblicizzare il proprio marchio e/o prodotti e/o servizi
- per stipulare contratti di concessione o vendita a terzi di spazi pubblicitari.

Articolo 10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO

Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. A tal fine l'ADISU si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante l'adempimento dei predetti obblighi.

L'impresa esonera, pertanto, l'ADISU da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

L'Impresa deve garantire all'ADISU la non applicazione del disposto dell'art. 1676 del c.c. impegnandosi a rimborsare, in ogni momento e per qualsiasi motivo, ai propri dipendenti i crediti dagli stessi vantati escludendo la responsabilità dell'ADISU e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l'ADISU.

Articolo 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente contratto, nonché dell'ottemperanza a

tutte le norme di legge e regolamenti in vigore che disciplinano le attività del servizio oggetto della presente concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire all'Agenzia, su richiesta, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose che risultassero causati dal personale dipendente della ditta affidataria stessa, compresi i danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia dei locali, delle attrezzature e arredi di cui al verbale di consistenza (Lista beni in allegato al presente contratto). In ogni caso il Concessionario stesso dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni, degli oggetti danneggiati, alla riparazione o sostituzione delle parti o delle strutture deteriorate.

L'ADISU non riconoscerà, né assumerà responsabilità alcuna per gli impegni assunti dal Concessionario verso i propri fornitori.

Articolo 12 - ASSICURAZIONE

Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, a norma dell'art.13 del Capitolato speciale, produce all'atto della sottoscrizione del presente contratto, la seguente polizza assicurativa a prima richiesta:

- Numero polizza NNNNNNNNNNNN
- rilasciata da RAGIONE SOCIALE
- valida dal DD.MM.AAAA al DD.MM.AAAA

Il Concessionario si impegna a rinnovare la suddetta assicurazione in caso di escussione e comunque a produrne una nuova alla scadenza della stessa, pena la risoluzione del rapporto.

Articolo 13 - CAUZIONE

Il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, a norma dell'art.12 del Capitolato speciale, produce all'atto della sottoscrizione del presente contratto, la seguente fidejussione:

- Numero polizza NNNNNNNNNNNN
- rilasciata da RAGIONE SOCIALE
- valida dal DD.MM.AAAA al DD.MM.AAAA

In caso di inadempienze da parte del Concessionario, l'ADISU ha piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il suo diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente derivante dalle suddette inadempienze. Resta salvo per l'ADISU l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'ADISU avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto

Articolo 14 - PENALI

Il Concessionario deve scrupolosamente osservare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto. In caso di inadempimento, l'Agenzia si riserva di applicare al Concessionario le penalità previste dall'articolo "Penali" dello stesso Capitolato speciale.

Articolo 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 del c.c. per i casi d'inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per

inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. le fattispecie riportate nell'articolo "*Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa*" del Capitolato Speciale d'oneri.

In tali ipotesi, il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Agenzia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La stazione appaltante si riserva altresì nel corso del contratto ogni facoltà di revoca o recesso ai sensi, nei limiti e per gli effetti di cui alle disposizioni di cui agli artt. 21 quinquies e 21 sexies della legge n. 241 del 1990 e smi.

Articolo 16 - SPESE DI PUBBLICAZIONE

Le spese per le pubblicazioni dell'avviso di gara e dei relativi esiti, comprese quelle non previste per legge, devono essere rimborsate per interno dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta inoltrata dalla stazione appaltante.

Articolo 17 - SPESE CONTRATTUALI

Il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Articolo 18 - REGISTRAZIONE

Le Parti dichiarano che il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso; i relativi costi saranno posti a carico della parte richiedente.

Articolo 19 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie che non si siano potute dirimere in sede amministrativa, unico competente in merito è il Foro di Perugia, con esclusione di qualsiasi altro.

Articolo 20 - DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione le parti eleggono i seguenti domicili alternativi:

- la ditta [AGGIUDICATARIA], domicilio digitale: PEC [PEC];
domicilio fisico sede [INDIRIZZO] ;
- l'ADISU: domicilio digitale PEC: adisu@pec.it; domicilio fisico Via
Benedetta n.14- 06123 Perugia.

Le parti precisano che il proprio numero di Codice Fiscale e Partita Iva è il seguente:

Il presente atto, in unico originale, consta di numero [NN] fogli, su unica facciata, fino a questo punto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Si attesta che il presente atto è immediatamente efficace in quanto non soggetto ad ulteriori forme di controllo.

L'ADISU

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

[OPERATORE]

(Pierina Angeloni)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati:

ARTICOLO 1 - LE PREMESSE	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	2
ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE	2
ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO.....	3

ARTICOLO 6 - ORARI DI APERTURA.....	4
ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DI VENDITA.....	4
ARTICOLO 8 - REVISIONE DEI PREZZI	5
ARTICOLO 9 - SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITÀ.....	5
ARTICOLO 10 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO.....	6
ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO	6
ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONE	7
ARTICOLO 13 - CAUZIONE	8
ARTICOLO 14 - PENALI	8
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.	8
ARTICOLO 16 - SPESE DI PUBBLICAZIONE	9
ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI.....	9
ARTICOLO 18 - REGISTRAZIONE.....	9
ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE.....	9
ARTICOLO 20 - DOMICILIO	10

L'ADISU

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

[OPERATORE]

(Pierina Angeloni)